

La sentenza 138/2010 della C. Cost.: spetta al Parlamento riconoscere le unioni omosessuali, che non possono essere considerate «omogenee al matrimonio»

di Anna Galizia Danovi

In data 14 aprile 2010 la Corte costituzionale, decidendo sulle questioni poste dal Tribunale di Venezia e della Corte d'appello di Trento, in relazione alle unioni omosessuali, ha dichiarato inammissibili le questioni stesse in riferimento agli artt. 2 e 117, I° comma, della Costituzione e infondate in relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione.

Come è noto, nel codice civile non vi è alcuna norma che esplicitamente vieti a due persone dello stesso sesso di sposarsi, ma il combinato disposto degli articoli del codice civile in materia di matrimonio (vedi *infra*) impedisce certamente di considerare possibile il matrimonio omosessuale. Ciò in quanto per il legislatore del 1942 era semplicemente inimmaginabile il matrimonio tra due persone dello stesso sesso. Tuttavia, da alcuni decenni, il quadro sociale italiano e internazionale è profondamente mutato. In alcuni Paesi (Spagna e Belgio, solo per citare i più vicini a noi) è oggi possibile per due persone dello stesso sesso contrarre matrimonio. In altri Paesi (solo a titolo di esempio: Francia, Germania e Regno Unito) esistono forme diverse di riconoscimento delle cosiddette "unioni civili". Anche in Italia negli ultimi anni si è sviluppato un dibattito in tal senso, ma senza che ciò sia approdato a modifiche dell'ordinamento. Così come senza esito sono stati i ricorsi all'autorità giudiziaria, tra cui quello che ha portato all'emissione del provvedimento in commento.

Il Tribunale di Venezia, con ordinanza in data 3 aprile 2009 ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, «*nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso*». Similmente, la Corte d'Appello di Trento, con ordinanza in data 29/07/2009 ha sollevato la medesima questione di legittimità costituzionale, senza però il riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione.

Con la sentenza 138/2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le due ordinanze di rimessione, in riferimento all'art. 2 Cost., perché la questione è «*diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata*». Secondo i giudici costituzionali, l'art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali, tra le quali va annoverata anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente la condizione di coppia e di ottenere un riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. «*Si deve escludere, tuttavia – proseguono i giudici costituzionali – che l'aspirazione a tale riconoscimento [...] possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. È sufficiente l'esame, anche non esaustivo, delle legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette per verificare la diversità delle scelte operate. Ne deriva,*

dunque, che [...] spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e riconoscimento per le unioni suddette».

In relazione agli artt. 3 e 29 Cost., la Corte ha ritenuto che la questione sollevata non sia fondata. Posto che il concetto di "famiglia", come individuato nella Carta fondamentale, non può considerarsi "cristallizzato" al 1947-48, tuttavia l'avvenuta trasformazione della società non può ampliare l'interpretazione «*fino a includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata*», come è evidente nel caso delle unioni omosessuali. Ciò vuol dire che la normativa del codice civile, che «*contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi illegittima sul piano costituzionale. Ciò [...] perché la normativa medesima non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio*», vista anche «*la (potenziale) finalità anche procreativa del matrimonio, che vale a differenziarlo dall'unione omosessuale*».

Infine, è stata affrontata la questione, prospettata esclusivamente dal Tribunale di Venezia, riferita all'art. 117, primo comma, Cost., che impone al Legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Ciò con particolare riferimento agli artt. 7, 9 e 21 della Carta di Nizza e agli artt. 8, 12 e 14 della CEDU, articoli nei quali, tra l'altro, è previsto il diritto di sposarsi. La Corte ha osservato che le norme citate rinviano alle leggi nazionali per l'esercizio del diritto al matrimonio e dunque anche in questo caso la questione deve essere rimessa alla discrezionalità del Parlamento.

In estrema sintesi conclusiva, sono due i filoni argomentativi seguiti dalla Corte: nel primo si demanda alla discrezionalità del Parlamento l'individuazione delle forme di garanzia e riconoscimento per le unioni suddette, in quanto – visto anche ciò che succede all'estero – non è il matrimonio l'unica forma possibile di protezione legale per un'unione stabile. Il secondo argomento esclude che l'attuale divieto di matrimonio omosessuale sia contrario alla Costituzione, poiché il problema non viene preso in considerazione dalla Carta stessa, e dunque «*non può essere superato in via ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema [...], bensì di [...] un'interpretazione creativa*».

Riccardo Pesce

PS Il testo intergale della sentenza è reperibile sul sito ufficiale della Corte costituzionale:

www.cortecostituzionale.it